

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
II^a SEZIONE
L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 125/CGF
(2010/2011)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 86/CGF – RIUNIONE DEL 29 OTTOBRE 2010

Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Alfredo Maria Becchetti, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante dell'A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DELLA S.S. MILAZZO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA MILAZZO/ISOLA LIRI DEL 10.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 41/DIV del 12.10.2010)

La ricorrente ha presentato reclamo avverso la sanzione dell'ammenda di €5.000,00 irrogata dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, per indebita presenza sugli spalti di persone non accreditate, trattandosi di gara a porte chiuse, le quali rivolgevano all'arbitro reiterate frasi offensive; per comportamento gravemente antisportivo in quanto venivano fatti mancare i palloni di riserva che poi venivano improvvisamente lanciati sul terreno di gioco allo scopo di rallentarne la ripresa; per mancata collaborazione dei dirigenti che non assecondavano le reiterate richieste della terna arbitrale.

Il ricorrente propone reclamo per assoluta eccessività e spropositatezza della sanzione comminata alla società rispetto al reale succedersi degli eventi e per palesi e significative discrasie tra i referti ufficiali di gara e le motivazioni riportate nell'impugnata delibera. Espone quindi che dall'esame degli atti ufficiali e dall'analisi dell'effettivo succedersi degli eventi, è possibile senz'altro concludere per la palese eccessività e spropositatezza dell'ammenda comminata alla appellante, anche e soprattutto in considerazione di talune lampanti ed insanabili discrasie rilevabili tra il contenuto dei rapporti di gara e la versione dei fatti riportata dall'Organo di prime cure nella rispettiva pronuncia e precisamente l'arbitro definisce la condotta della società ospitante meramente antisportiva mentre nell'impugnata decisione si parla testualmente di comportamento gravemente antisportivo; inoltre il Direttore di Gara si limita a riferire di un semplice ritardo nella disponibilità dei palloni medesimi, i quali, oltretutto, venivano lanciati in campo, a gioco in svolgimento, in sole tre occasioni.

La società S.S. Milazzo chiede, riconosciute la validità e la fondatezza delle ragioni enunciate, voglia accogliere il presente reclamo e ridurre congruamente l'ammenda comminata in primo grado dal Giudice Sportivo.

La Corte, analizzati i fatti ed il reclamo, rileva che compito degli ufficiali di gara è quello di riportare i fatti così come avvenuti, mentre compito del Giudice Sportivo è quello di enuclearli in una fattispecie prevista dal Codice e conseguentemente irrogare la relativa sanzione.

La Corte rileva altresì che anche a voler accogliere parzialmente le ragioni della ricorrente, vi è l'aggravante che la gara veniva svolta a porte chiuse e pertanto nessuno di questi eventi sarebbe mai dovuto accadere poiché nessuno era autorizzato ad accedere allo stadio.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Milazzo S.r.l. di Milazzo (Messina) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DEL BENEVENTO CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE D'ANNA EMANUELE SEGUITO GARA BENEVENTO/TARANTO DEL 17.10.2010
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 46/DIV del 19.10.2010)

La Corte di Giustizia Federale, letti gli atti, premesso che la società Benevento proponeva reclamo avverso la squalifica per 2 gare inflitta al proprio calciatore D'Anna Emanuele dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 46 del 19.10.2010.

Il calciatore è stato sanzionato per avere posto in essere, a fine gara, un comportamento offensivo verso il Direttore di gara.

La società reclamante impugna tale decisione e chiede a questa Corte, in via principale, l'annullamento del decisum di prime cure per insussistenza della responsabilità attribuita al proprio calciatore e, in via gradata, la riduzione ad una sola giornata di squalifica.

Le argomentazioni difensive si basano, essenzialmente, sul fatto che le frasi offensive pronunciate dal D'Anna non erano rivolte all'indirizzo dell'arbitro ma bensì nei confronti dei compagni e dirigenti della propria squadra.

A sostegno di tale tesi difensiva, la reclamante allegava dichiarazione del signor Sellitti, dirigente della società, il quale escludeva che il D'Anna avesse offeso l'arbitro aggiungendo, inoltre, che era presente anche l'ispettore di Lega, il quale non aveva refertato nessun comportamento offensivo del D'Anna nei confronti del direttore di gara, ad ulteriore dimostrazione che nulla di illecitamente rilevante era accaduto tra il calciatore e il Direttore di gara.

Tanto premesso, la C.G.F. osserva che il reclamo è infondato e va rigettato.

Le deduzioni difensive della reclamante hanno come unica finalità quella di fornire una diversa interpretazione al contenuto del referto arbitrale, che chiarisce che le frasi erano inequivocabilmente dirette al Direttore di gara. Sul punto, questa Corte osserva comunque che se vera la critica nei confronti dei dirigenti e dei calciatori, come sostenuto dalla reclamante, non solo sarebbero state utilizzate ben altre frasi, per lo meno più consone al ruolo rivestito dai presunti destinatari delle stesse, ma non ci sarebbe stato bisogno di avvicinarsi all'arbitro per proferirle.

La fede probatoria privilegiata e l'autosufficienza che assiste il referto del Direttore di gara supera, pertanto, qualsiasi altra questione, determinando sia la assoluta ininfluenza della dichiarazione rilasciata dal dirigente signor Sellitti – a parte ogni questione in ordine all'interesse personale del quale lo stesso risulta essere portatore in ragione della sua appartenenza alla reclamante – sia la irrilevanza che il Commissario di campo non abbia ritenuto di riferire alcunché.

La sanzione deve quindi ritenersi più che congrua, in relazione alla accertata natura offensiva delle frasi di che trattasi.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Benevento Calcio S.p.A. di Benevento e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 21 dicembre 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete